NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Art. 31

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa/art-31-cessazione-di-efficacia-della-normativa-sui-culti-ammessi-e-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it